

STATUTO

BAR 2000 COOP. SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ALATRI FR STRADA STATALE 155,
SNC

Numero REA: FR - 103544

Codice fiscale: 01820880605

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-10-2013 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al repertorio n.60213/23521

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE

ARTICOLO 1

E' costituita una società cooperativa sociale a carattere prevalentemente mutualistico con la denominazione "BAR 2000 COOP. SOCIALE".

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal presente statuto, dal titolo VI del c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società per azioni o quelle sulla società a responsabilità limitata, quando la cooperativa rientri nei parametri fissati dal secondo comma dell'articolo 2519 c.c.

ARTICOLO 2

La Società ha sede in Alatri.

Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

ARTICOLO 3

SCOPO - OGGETTO - CARATTERE MUTUALISTICO

ARTICOLO 3

La Cooperativa si propone di svolgere attività tra loro funzionalmente collegate e finalizzate alla promozione umana, morale, culturale, sociale, professionale, nonché all'inserimento sociale e lavorativo di persone svantaggiate, ai sensi della lettera a) dell'art. 1 della L. 8 novembre 1991 n. 381.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità e senza fini di speculazione privata.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici con i soci deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

La cooperativa ha carattere di mutualità prevalente in quanto si propone di:

- a) svolgere la propria attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
- b) avvalersi prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori;
- c) avvalersi prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

Le condizioni di prevalenza suindicate vengono documentate dagli amministratori e dai sindaci, a norma di legge, nella nota

integrativa al bilancio annuale.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

ARTICOLO 4

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali la Cooperativa, si propone di operare come cooperativa sociale ai sensi della lettera b) dell'art. 1 della L. 8 novembre 1991 n. 381.

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione coordinata di attività produttive nelle quali realizzare l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate.

In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi:

- l'esercizio di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in forma di bar, tavola calda, ristorante, pizzeria, paninoteca, pub, gelateria, birreria, pasticceria ed altre attività accessorie alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- la gestione di ricevitorie per il totocalcio, il lotto, il superenalotto e tutti i concorsi nazionali ed internazionali in genere; la vendita di gratta e vinci e biglietti delle lotterie;
- scommesse sportive e non, a solo titolo esemplificativo tipo Sisal Matchpoint e trasferimento di denaro, a solo titolo esemplificativo Western Union;
- il commercio all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti nei settori alimentari e non alimentari;
- la vendita e la vendita con asporto di prodotti quali caffè, tè, cioccolate, pizze, panini, dolci lievitati e non, gelati, bevande, latte, liquori nazionali ed esteri compresi i superalcolici, liquirizie, caramelle ed altri prodotti dolciari, sfusi o confezionati.

La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, finanziaria, ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti al medesimo. Per la sola indicazione esemplificativa:

- potrà assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, escluso lo scopo di collocamento, in società, in altri enti economici e non, comprese le associazioni riconosciute e non, soprattutto ove ciò si reputerà conveniente e non in contrasto con quanto disposto per l'ottimale perseguimento delle proprie finalità statutarie;
- potrà dare adesione e partecipazione a consorzi, ad enti ed organismi economici, comunque costituiti, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- potrà concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento

del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

- potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta dei prestiti limitata ai soli soci, ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

Per il perseguimento dei propri scopi la società potrà ricevere finanziamenti da parte dei soci che si considerano assolutamente infruttiferi e che verranno restituiti con modalità da definire dall'organo amministrativo compatibilmente con la situazione finanziaria della società.

In quanto compatibili con i propri scopi la società potrà effettuare donazioni ad Associazioni senza finalità di lucro iscritte nel registro del volontariato.

La cooperativa per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, programmando l'acquisizione di attrezzature tecnologicamente avanzate necessarie per lo svolgimento dei servizi.

La cooperativa per le sue caratteristiche di cooperativa sociale così come previsto dalle leggi vigenti in materia, può usufruire dei benefici e delle misure disposte a favore della cooperazione sociale atti a compensare anche i costi sociali e la minore produttività causata dall'integrazione di persone svantaggiate con ridotta capacità lavorativa.

A tali fini la cooperativa potrà anche richiedere contributi e finanziamenti sia da parte dello stato che da Enti Regionali, Locali e della Comunità Europea, nonché con essi stipulare convenzioni.

Su delibera dell'Organo Amministrativo potrà aderire alle Associazioni Nazionali di Categoria ed alle relative Associazioni Provinciali e ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

ARTICOLO 5

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'articolo 2484 codice civile nonché per la perdita del capitale sociale.

ARTICOLO 6

SOCI

Il numero dei soci è illimitato e non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci i lavoratori che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, di ambo i sessi, che esercitino arti o mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa, e che, con la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai

lavori dell'impresa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, a condizione che condividano gli scopi mutualistici e di solidarietà sociale.

Di preferenza i soci dovranno risiedere nel territorio interessato dall'attività della cooperativa.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche, affini o comunque concorrenziali a quella esercitata dalla Cooperativa.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione vigente.

In considerazione della peculiare posizione del socio cooperatore quale "lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione sono regolate dall'apposito regolamento aziendale e comunque sono ispirate a criteri mutualistici e di solidarietà sociale.

Il regolamento di cui al comma precedente redatto dall'Organo Amministrativo è approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, aventi gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei soci cooperatori.

Possono essere altresì ammessi coloro che in base alle proprie esigenze o condizioni personali, familiari o professionali intendono avvalersi dei servizi svolti dalla cooperativa come fruitori.

Possono essere ammessi soci cooperatori volontari, di cui all'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381, che prestino la loro attività gratuitamente. I soci cooperatori volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci cooperatori volontari può essere loro corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci cooperatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

Possono essere ammessi, ai sensi dell'art. 11 della Legge 8 novembre 1991, n. 381, come soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono aderire alla cooperativa soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, e titolari di azioni di partecipazione cooperativa, questi ultimi senza diritto di voto, secondo le modalità e le condizioni previste dalla legge.

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria

speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce: la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale; i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa; le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione. Ai soci speciali può essere erogato il rimborso, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei rimborsi nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente nell'assemblea ordinaria convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere di tutti i diritti che spettano agli altri soci cooperatori, previa delibera di ammissione in qualità di socio ordinario.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna categoria.

Nel caso in cui, con apposito regolamento, sia disciplinata la raccolta dei prestiti, limitatamente ai soci, sia cooperatori sia sovventori, ed esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo sociale, è data facoltà ai soci stessi di conferire i propri risparmi nel fondo all'uopo istituito.

ARTICOLO 7

Sulle domande di adesione indirizzate al Presidente della Cooperativa, delibera l'Organo Amministrativo entro 60 (sessanta) giorni dalla domanda, con provvedimento motivato. Se l'Organo amministrativo respinge la domanda, il richiedente può presentare ricorso all'assemblea entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del rigetto, ai sensi dell'articolo 2528 del codice civile.

L'Organo Amministrativo stabilisce, con propria delibera, quali documenti debbano essere allegati alla domanda.

ARTICOLO 8

La persona aderente, una volta ricevuta l'approvazione dell'Organo Amministrativo o dell'Assemblea, deve:

- a) sottoscrivere almeno un quota sociale;
- b) versare l'eventuale sovrapprezzo sulla quota di adesione, il cui importo viene annualmente fissato dall'Assemblea;
- c) versare la tassa di ammissione, non rimborsabile, il cui importo

è determinato annualmente dall'Organo Amministrativo tenendo conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato;

- d) dichiarare quale intende assumere tra le seguenti qualifiche: socio prestatore di lavoro, socio volontario di cui all'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381; socio fruitore; socio persona giuridica di cui all'art. 11 della legge 8 novembre 1991 n. 381; socio sovventore;
- e) dichiarare di attenersi allo Statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

ARTICOLO 9

I soci cessano di far parte della Cooperativa:

a) per morte.

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, invece, subentrano nella partecipazione del socio deceduto.

b) per esclusione.

L'esclusione è pronunciata dall'Organo Amministrativo e può aver luogo:

- per gravi inadempienze delle obbligazioni e delle prescrizioni che derivano dalla legge, dallo statuto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico, dalle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e dell'Organo Amministrativo legalmente deliberate;

- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;

- per mancato pagamento delle quote;

- nei casi previsti dall'articolo 2286 e dall'articolo 2288, primo comma;

- nel caso in cui il socio danneggi o moralmente o materialmente la Cooperativa, svolgendo attività contrastanti l'interesse della medesima e fomentando dissidi fra i soci, o comunque tenga un comportamento contrario agli scopi mutualistici e di solidarietà sociale;

- in caso di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

- nel caso di risoluzione per inadempimento del rapporto di lavoro non subordinato.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

c) per recesso:

Il diritto di recesso, oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, spetta al socio cooperatore il cui rapporto di lavoro sia cessato per qualsiasi motivo, quando perda i requisiti per l'ammissione e quando non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso del socio sovventore è consentito nei casi previsti dall'art. 2437, primo comma c.c., nonché, se trattasi di persona

giuridica, in caso di liquidazione volontaria o coatta della società o di fallimento.

Le azioni nominative emesse ai soci sovventori e le azioni di partecipazione cooperativa potranno indicare un termine decorso il quale il titolare delle azioni avrà diritto a recedere dalla società. In ogni caso il socio sovventore o titolare di azioni di partecipazione cooperativa dopo cinque anni dalla data di ammissione alla cooperativa avrà diritto di recedere.

Il diritto di recesso compete ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- la trasformazione della società;
- il trasferimento della sede sociale all'estero;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- l'eliminazione di una o più cause di recesso;
- la proroga dell'eventuale termine di durata;
- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle quote.

Per le modalità del recesso ed i suoi effetti si rinvia a quanto disposto dall'articolo 2532 del codice civile.

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda comporta la risoluzione immediata anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato dal socio con la cooperativa.

Non potrà farsi luogo a rimborso di azioni ordinarie se prima non sia stato rimborsato almeno i due terzi delle azioni dei soci sovventori. Le azioni di partecipazione cooperativa dovranno essere rimborsate integralmente per l'intero valore nominale.

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 10

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci, se nominato.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 11

L'Assemblea dei Soci è ordinaria e straordinaria a norma di legge ed è convocata dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico nella sede della Cooperativa o in altro luogo, di volta in volta determinato.

L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;

- nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci e dell'incaricato del controllo contabile, se nominati;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- delibera sull'adozione, su proposta dell'organo amministrativo, di procedure di programma pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale;
- approva gli statuti di attuazione dei programmi pluriennali previo parere dell'assemblea speciale su titolari di azioni di partecipazione cooperativa;
- approva il programma di mobilità di cui all'art. 8 comma secondo, della legge n. 236/93 in base al criterio secondo cui nella scelta degli esuberanti concorre in via prioritaria il personale dipendente eventualmente occupato in cooperativa e in via sussidiaria il personale associato;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno al più tardi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro centoottanta giorni dallo stesso termine, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, illustrate dagli amministratori nella relazione allegata al bilancio.

Le Assemblee straordinarie sono convocate ogni qualvolta l'Organo Amministrativo od il Collegio dei Sindaci lo reputino necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta con domanda motivata da almeno un quinto dei soci e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea è convocata a mezzo avviso da pubblicarsi, unitamente all'ordine del giorno, al luogo ed alla data dell'adunanza, nella sede sociale almeno otto giorni prima della data fissata e con lettera raccomandata, oppure lettera a mano, comunicazione via fax, telegramma, e-mail, SMS, posta elettronica e qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio

avente diritto di voto, all'indirizzo risultante dal libro dei soci o comunicato dal socio a tale scopo, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza stessa. L'organo amministrativo può, a sua discrezione ed in aggiunta a ciascuna modalità stabilita nei precedenti commi, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In prima convocazione l'Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, è validamente costituita quando sono presenti almeno la metà dei soci, e delibera validamente:

- a) in sede ordinaria, a maggioranza assoluta dei presenti;
- b) in sede straordinaria, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà dei soci.

In difetto di regolare convocazione, l'Assemblea si costituisce validamente con la presenza di tutti i componenti gli organi amministrativo e di controllo, se nominati, e di tutti i soci, anche per delega.

In seconda convocazione l'assemblea, in sede ordinaria o straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei soci intervenuti, qualunque sia il loro numero, salve le maggioranze speciali stabilite dalla legge.

Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della sua quota.

I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo del totale dei voti spettanti a tutti i soci, tale ragguaglio avviene, in caso di eccedenza di tale limite, con una proporzionale riduzione dei voti esprimibili da ogni socio sovventore che potrà essere quindi anche inferiore all'unità.

Ogni socio può farsi rappresentare con delega scritta conferita ad altro socio.

Ogni socio può rappresentare un numero massimo di cinque soci.

Le assemblee sono presiedute dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua assenza, da persona di volta in volta designata dalla assemblea tra i partecipanti.

Il verbale dell'adunanza sarà trascritto sull'apposito libro sociale e firmato da chi la presiede e dal segretario di volta in volta nominato dal Presidente dell'assemblea, salvo che il verbale sia redatto da notaio.

Il funzionamento dell'assemblea dei titolari di azioni di partecipazione cooperativa eventualmente emesse dalla cooperativa è regolato dalle norme previste dal presente statuto per l'assemblea Ordinaria per quanto compatibili, precisandosi che essa potrà essere convocata quando ne faccia richiesta un terzo dei possessori di tali azioni. L'assemblea delibera su tutti gli argomenti di sua competenza in base alla legge e cioè:

- a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
- b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
- c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
- d) sugli altri oggetti di interesse comune.

Al rappresentante comune dei titolari delle azioni di partecipazione cooperativa competono i poteri di cui all'art. 6 L. n. 59/1992.

La Lega Nazionale delle Cooperative e la sua Associazione Nazionale di Categoria e le Organizzazioni Cooperative Provinciali cui la Cooperativa aderisce, potranno partecipare con i propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto al voto.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 12

La Cooperativa è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da numero tre a numero cinque membri - tra cui il Presidente - nominati dall'assemblea e per la prima volta nell'atto costitutivo.

Possono essere nominati amministratori anche i soci sovventori.

In ogni caso, l'Amministratore Unico o la maggioranza degli amministratori devono essere scelti tra i soci cooperatori.

Spetta al Consiglio di nominare fra i suoi membri il Presidente, qualora non vi provveda l'assemblea all'atto della nomina. Gli Amministratori I Consiglieri durano in carica a tempo indeterminato, salvo revoca o dimissioni, o per il periodo stabilito dall'assemblea al momento della nomina.

Qualora nel corso del periodo stabilito venisse a mancare un consigliere, gli altri provvederanno a sostituirlo: il consigliere così nominato resta in carica fino alla successiva assemblea dei soci.

Il Consiglio nomina il segretario, a sua scelta per l'intera durata di carica del Consiglio ovvero di volta in volta per ciascuna adunanza.

In assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, tutte le volte che lo riterrà utile o ne sia fatta richiesta da due almeno dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale. Il Consigliere che, senza plausibile motivo, non risponde a due successivi inviti di adunanza viene considerato dimissionario dalla carica.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni più ampio potere per tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrano nell'oggetto sociale, fatta soltanto eccezione di quelli che per disposizione di legge sono riservati all'Assemblea.

Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo all'organo Amministrativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;

- b) redigere i bilanci consuntivi;
 - c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
 - d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso Istituto di Credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzione e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, girare, avallare, scontare, quietanze crediti ed effettivi cambiari e cartolari in genere;
 - e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
 - f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;
 - g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il direttore determinandone le funzioni e la retribuzione;
 - h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
 - i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza, e la esclusione dei soci;
 - l) designare gli amministratori che dovranno partecipare alle assemblee separate;
 - m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge, o dal presente Statuto, siano riservati all'assemblea generale;
 - n) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dal presente Statuto nonché la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
 - o) deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o società;
 - p) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti, sedi secondarie e succursali.
- Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per conto della Cooperativa e nell'esercizio delle loro mansioni. Essi non hanno diritto a compensi, salvo che l'Assemblea non deliberi che vengano concessi loro gettoni di presenza.
- Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, o l'Assemblea, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo, in favore della società.
- Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie

attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, con il limite delle attribuzioni non delegabili per legge. Il Consiglio di Amministrazione è validamente riunito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti.

RAPPRESENTANZA

ARTICOLO 13

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale e può nominare speciali procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Il Presidente nomina il vice Presidente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice-Presidente o al Consigliere delegato, qualora siano stati nominati.

La rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì agli amministratori delegati nell'ambito delle attribuzioni delegate.

IL COLLEGIO SINDACALE - REVISORE

ARTICOLO 14

Nei casi previsti dalla legge, o qualora l'Assemblea decidesse di avvalersi di un Organo di Controllo, verrà nominato un Collegio Sindacale per il controllo della gestione societaria e per il controllo contabile.

Il Collegio Sindacale sarà composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea.

Nel caso in cui la cooperativa non sia tenuta alla nomina del collegio Sindacale, il controllo contabile sulla società può essere esercitato da un revisore contabile nominato dall'Assemblea.

Per il funzionamento e la retribuzione del Collegio Sindacale e dell'incaricato del controllo contabile, valgono le norme di legge.

ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 15

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

L'eventuale relazione sulla gestione, oltre a quanto previsto dal Codice Civile, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa, anche i suoi risvolti sociali con particolare riguardo ai benefici prodotti a favore delle persone svantaggiate alle quali rivolge la propria attività, dei soci, d'altre persone non socie e della comunità tutta. La relazione deve inoltre esprimere una fondata

valutazione sulla pertinenza dell'attività svolta dalla Cooperativa rispetto alle finalità enunciate statutariamente.

Gli Utili sociali, al netto delle riserve obbligatorie per legge e della quota che deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge, vengono destinati secondo quanto deliberato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio di esercizio, nel rispetto dei divieti di legge.

Nel rispetto della normativa vigente e del presente statuto, ed al fine del perseguimento, anche indiretto, degli scopi della cooperativa, l'assemblea dei soci potrà destinare una parte degli utili alla costituzione di un fondo da impiegare per il finanziamento, a fondo perduto, di interventi di sostegno economico a famiglie o individui in difficoltà, da erogare ad associazioni di volontariato iscritte presso l'albo regionale di competenza, che ne facciano specifica richiesta. Il fondo è gestito dall'Organo Amministrativo che riceve le richieste di finanziamento e ne delibera l'accoglimento sulla base delle effettive esigenze di aiuto e sostegno prospettate dall'istante. L'Organo Amministrativo ha obbligo di relazionare sulla gestione del fondo all'assemblea dei soci almeno una volta l'anno in sede di approvazione di bilancio.

E' vietata in qualsiasi modo, anche indirettamente, la distribuzione ai soci degli utili e degli avanzi di gestione.

L'assemblea può deliberare la destinazione di parte degli utili a riserva indivisibile ai sensi della vigente legislazione.

E' vietata la remunerazione degli eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore al limite massimo previsto dalle legge per i dividendi.

E' vietata la distribuzione delle riserve fra i soci cooperatori.

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alle prestazioni mutualistiche intercorse ed ai compensi erogati a ciascun socio. A tal fine l'importo complessivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai compensi erogati ai soci, la percentuale risultante applicata alla retribuzione di ciascun socio determina il ristorno individuale. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi;
- aumento gratuito del capitale sociale.

CAPITALE

ARTICOLO 16

Il patrimonio sociale è costituito dal capitale e dalle riserve.

- a) dal capitale sociale che è variabile e formato dalle quote sociali;
- b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di

gestione;

c) da eventuali riserve straordinarie formate dalle tasse di ammissione e dai versamenti a titolo di sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi e dalle quote non rimborsate agli eredi dei soci cooperatori defunti;

d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito di oneri futuri, o investimenti;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

ARTICOLO 17

Il capitale sociale è costituito da:

a.1) un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale non inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti detenute dai soci cooperatori;

a.2) un numero illimitato di azioni nominative trasferibili di valore nominale non inferiore al limite di legge detenute dai soci sovventori, da destinare alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. Qualora la cooperativa emetta azioni di partecipazione cooperativa, queste potranno essere al portatore, se interamente liberate.

Le quote dei soci cooperatori e dei soci persone giuridiche sono sempre nominative.

Il trasferimento delle quote con effetto verso la cooperativa è disciplinato ai sensi di legge (articolo 2530 codice civile).

Le quote non possono essere sottoposte a pegno od a vincoli, e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima.

In tutti i casi di cessazione del vincolo sociale, le quote vengono liquidate o rimborsate a norma dell'articolo 2535 del codice civile, salvi i limiti fissati dalla legislazione speciale, in particolare il divieto assoluto di computo delle riserve.

SCIoglimento

ARTICOLO 18

La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso costituisce causa di scioglimento e comporta l'automatica messa in liquidazione.

In caso di scioglimento della Cooperativa l'Assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e statuendo le norme della liquidazione.

Con la cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto esclusivamente il capitale sociale, dovrà essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Nella liquidazione del patrimonio sociale si darà priorità al rimborso delle azioni nominative trasferibili detenute dai soci

sovventori rispetto al rimborso delle quote di capitale sociale detenute dai soci cooperatori, sempre nel tassativo rispetto delle previsioni del comma precedente.

Le azioni di partecipazione cooperativa dovranno sempre essere rimborsate integralmente per l'intero valore nominale.

ARTICOLO 19

I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci. I regolamenti sono predisposti dall'organo amministrativo e approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

ARTICOLO 20

Salvi, ai sensi di legge, i casi di competenza inderogabile dell'autorità giudiziaria e quelli che non possono costituire oggetto di clausola compromissoria, i soci si obbligano espressamente a rimettere ad un collegio di arbitri la decisione di qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra i soci e tra questi e la cooperativa, avente ad oggetto diritti disponibili relativi ai rapporti sociali ed all'interpretazione, validità ed applicazione dello statuto sociale e delle deliberazioni degli organi sociali.

Il collegio arbitrale deciderà anche sulle controversie promosse da o nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori, i quali con l'accettazione dell'incarico saranno vincolati all'osservanza della presente clausola.

Il collegio arbitrale sarà composto di tre membri scelti tra persone estranee alla cooperativa, nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede sociale, su istanza della parte più diligente.

Essi deliberano quali arbitri rituali secondo le norme del codice di procedura civile sull'arbitrato pronunciando secondo equità, previo tentativo di riconciliazione, regolando lo svolgimento dei giudizi nel modo che riterranno più opportuno, assegnando alle parti i termini per la presentazione di documenti e memorie difensive, e per esporre le loro repliche.

ARTICOLO 21

Le clausole mutualistiche relative alla destinazione degli utili e delle riserve, e del patrimonio in caso di scioglimento della società, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate. Dette clausole possono essere introdotte o soppresse con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

In originale firmato: Tagliaferri Adamo Marco - Tagliaferri Lorena - Tagliaferri Marco - Franco Rossi

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.20 comma 3 D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso registro Imprese.

Imposta di bollo assolta tramite MUI (decreto Min. Ec. e Fin. 22.02.2007)